



REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

*LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 2222 del 15 dicembre 2008*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 268 del 23 dicembre 2008*

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento dà attuazione all'art. 6 comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), definendo le modalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e individuando i casi di superamento degli accertamenti sanitari e delle relative certificazioni sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie.

Art. 2 Certificazioni di idoneità sanitaria

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 è abolito l'obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni:

- a) certificato di sana e robusta costituzione di cui:
1) all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n.

653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);

2) all'articolo 17, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146);

b) certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:

1) all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;

2) all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma secondo lett. g) della Costituzione;

d) certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:

1) all'articolo 27, comma 1, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

2) all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

3) all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

4) all'articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

5) all'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

6) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

7) all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

8) all'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Art. 3

Certificati di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008, è abolito l'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.

2. Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

Determinazioni in materia di Medicina scolastica

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 sono aboliti gli obbli-

ghi - di cui agli articoli 11, 12 e 13 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1967, n. 1518 - concernenti l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.

3. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all'art 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e le certificazioni di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza, previste dall'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 5

Norma finale

1. I certificati di cui al presente Regolamento sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2008

Il Vicepresidente
Flavio Delbono

LAVORI PREPARATORI

Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1736 del 28/10/2008.

Parere di conformità sullo schema di regolamento espresso dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 200 del 3/12/2008.

Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2222 del 15/12/2008.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 2 del 23/12/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 che concerne **Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale** è il seguente:

«Art. 6 – Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica (omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 che concerne **Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale** è già citato nella nota precedente dell'articolo 1).

2) Il testo dell'articolo 2 del regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 653 che concerne **Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione** è il seguente:

«2. Coloro che chiedono di essere iscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;
- 3) titolo di studio rispettivamente prescritto;
- 4) attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti.

Per la iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.

Ai ciechi è concessa l'iscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.».

3) Il testo dell'articolo 17, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925 n. 1832, approvato in via definitiva con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 che concerne **Scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici** è il seguente:

«17. Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

(omissis)

Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale.

(omissis)».

4) Il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 che concerne **Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla Legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della Legge 8 maggio 1998 n. 146** è il seguente:

«Art. 8 – Conseguimento dell'abilitazione

(omissis)

2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'ASL competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità psico-fisica all'impiego.

(omissis)».

5) Il testo dell'articolo 4), comma 1, lettera e), del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 che concerne **Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico** è il seguente:

«4. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie, debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

(omissis)

e) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

(omissis)».

6) Il testo dell'articolo 31, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 che concerne **Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico** è il seguente:

«31. Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima.

La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.

La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finché dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.

Questi deve essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4.

Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.».

7) Il testo dell'articolo 32, comma 1, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 che concerne **Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico** è il seguente:

«32. Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.

(omissis)».

8) Il testo dell'articolo 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 che concerne **Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico** è il seguente:

«5. Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonché l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiano già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 2 aprile 1968, numero 475.

(omissis)

1) certificato generale del casellario giudiziario;

(omissis)».

9) Il testo dell'articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che concerne **Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi** è il seguente:

«Art. 2 – Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

(omissis)

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

(omissis)».

10) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 che concerne **Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici** è il seguente:

«Art. 27 – Certificato d'idoneità

Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- 1) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
- 2) certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento;
- 3) certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica;
- 4) certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici; non presenta segni d'intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti; ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

5) fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.».

11) Il testo dell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 marzo 1974 che concerne Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore è il seguente:

«Art. 3 – Modalità e requisiti per l'ammissione agli esami e per il rinnovo dei certificati di abilitazione

(omissis)

Alla domanda devono essere allegati:

- il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda;
- il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati;
- il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
- due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso dall'aspirante.

(omissis)».

12) Il testo dell'articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che concerne Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada è il seguente:

«Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) – Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:

(omissis)

f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;

(omissis)».

13) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 che concerne Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è il seguente:

«Art. 6 – Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita

Non può gestire un magazzino chi:

- sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
- sia inabilitato o interdetto;
- sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
- non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- abbia riportato condanne:
 - per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
 - abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
 - abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
 - sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.».

14) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 8 marzo 1991, n. 81 che concerne Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina è il seguente:

«Art. 4 – Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

(omissis)

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

(omissis)».

7) Il testo dell'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 che concerne Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547 è il seguente:

«Art. 27 – Licenza per il mestiere del fochino

(omissis)

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di

semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale è il seguente:

«Art. 6 – Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica (omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(omissis)».

2) Il testo dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che concerne Disciplina dell'apprendistato è il seguente:

«Art. 4

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.».

3) Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 che concerne Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato è il seguente:

«Art. 9

Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, né possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.

Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.

L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.».

4) Il testo dell'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 che concerne Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti è il seguente:

«Art. 8

1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.».

5) Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 che concerne Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è stato sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale è già citato alla nota 1) dell'art. 3.

2) Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica è il seguente:

«11. La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

A mezzo di tali servizi si provvede:

- al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
- alla difesa contro le malattie infettive;
- all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
- alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;
- alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;
- all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
- ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.».

3) Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

1961, n. 264 che concerne **Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica** è il seguente:

«Art. 12

I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:

- 1) le imperfezioni e le malattie dentarie;
- 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
- 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
- 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- 5) il reumatismo e la cardiopatia;
- 6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;
- 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
- 8) l'igiene mentale;
- 9) la nutrizione.

I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.»

4) Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne **Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica** è il seguente:

«Art. 13

I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:

- a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
- b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688.

Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.»

5) Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 che concerne **Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica** è il seguente:

«Art. 8

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:

- a) il registro delle visite effettuate;
- b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;

- c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
- d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.

Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente:

- 1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanità;
- 2) i rapporti delle indagini domiciliari;
- 3) i risultati degli accertamenti diagnostici;
- 4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.»

Comma 3

6) Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 che concerne **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa** è il seguente:

«Art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

Comma 4

7) Il testo dell'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che concerne **Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado** è il seguente:

«Art. 303 – Esoneri dalle esercitazioni pratiche

1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.»

8) Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 che concerne **Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica** è già citato alla nota 5) dell'articolo 4.